



Consorzio di Bonifica
Est Ticino Villoresi

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA RETE IDRICA

Aggiornato con delibera di CdA n. 179 del 14 marzo 2022

Sommario

Art.1	Oggetto e ambito di applicazione	3
Art.2	Principi generali e obiettivi	3
Art.3	Atti e documenti collegati al Regolamento per la gestione della rete idrica	3
Art.4	Definizioni	4
Art.5	Acque consorziali e loro utilizzo.....	4
Art.6	Pertinenza delle acque irrigue	5
Art.7	Priorità delle dispense irrigue	6
Art.8	Durata delle stagioni irrigue e periodi di asciutta	6
Art.9	Richieste di dispense irrigue	7
Art.10	Rinuncia alla dispensa irrigua	8
Art.11	Acqua jemale	8
Art.12	Verifiche e controlli sulle domande di dispensa.....	8
Art.13	Prelievi con sollevamento	9
Art.14	Dispense irrigue di soccorso.....	9
Art.15	Spostamenti di dispensa	10
Art.16	Dispense extra-agricole	10
Art.17	Pagamento dei contributi e diritto di prelievo.....	11
Art.18	Qualità delle acque	11
Art.19	Ottimizzazione ed efficienza della risorsa	11
Art.20	Piano per situazioni di carenza idrica	12
Art.21	Edifici di erogazione e dispensa (Bocche)	12
Art.22	Disposizioni generali.....	13
Art.23	Penali	14
Art.24	Infrazioni al Regolamento. Procedura sanzionatoria	14
Art.25	Sanzioni Amministrative.....	15

Art.1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi esercita nell'ambito del proprio comprensorio le attività di bonifica e di irrigazione ai sensi del R.D. n. 899/1937, del R.D. 1775/1933 e della L.R. n. 31/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente Regolamento ha per oggetto l'attività di adduzione e distribuzione della risorsa idrica attraverso la rete consortile, definita nel Regolamento di gestione della polizia idraulica consortile e riportata nell'allegato A allo stesso Regolamento, nel comprensorio consortile a scopi prevalentemente irrigui a vantaggio dei terreni, censiti al catasto consortile, situati all'interno del comprensorio irriguo così come delimitato nel vigente Piano di Classifica.
3. Nell'esercizio dell'attività irrigua il Consorzio si atterrà alle seguenti disposizioni.

Art.2 Principi generali e obiettivi

1. Il Consorzio di bonifica esercita l'attività irrigua e ne disciplina il funzionamento nel rispetto del principio comunitario stabilito dalla Direttiva Quadro Acque n. 60/2000 dello sviluppo sostenibile, nonché della conservazione e valorizzazione del patrimonio idrico, in forma coerente e integrata con le attività di difesa del suolo e con la gestione sostenibile del territorio, nel rispetto del Minimo Deflusso Vitale e dell'equilibrio del bilancio idrico.
2. Inoltre il Consorzio si ispira ai principi del risparmio idrico e dell'utilizzo mirato delle risorse non rinnovabili, ed ai criteri di equità, proporzionalità, solidarietà e mutualità che regolano la ripartizione dei costi nel rispetto del principio comunitario del recupero dei costi dei servizi idrici.
3. Con la regolamentazione della distribuzione dell'acqua, il Consorzio intende perseguire i seguenti obiettivi:
 - soddisfare le esigenze irrigue dei consorziati in conformità ai principi generali sopra sanciti;
 - razionalizzare la distribuzione della risorsa idrica, ottimizzando l'uso delle diverse fonti di approvvigionamento;
 - ottimizzare la gestione della distribuzione irrigua al fine di contenere i costi energetici, limitare lo spreco di risorse idriche, razionalizzare l'uso delle infrastrutture e accrescere l'efficienza del personale impegnato nelle attività consortili;
 - favorire l'adozione, anche da parte dei consorziati, di misure di conservazione e di risparmio delle risorse idriche;
 - soddisfare le esigenze extra-irrigue quando le dotazioni sono disponibili e compatibilmente con le esigenze di gestione della rete e con le disposizioni di legge in materia di usi plurimi delle acque.

Art.3 Atti e documenti collegati al Regolamento per la gestione della rete idrica

1. Il presente Regolamento risulta collegato ai seguenti atti e documenti:
 - a) R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 - (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Acque e Impianti elettrici).
 - b) R.D. 3 maggio 1937 n. 899 - Disposizioni regolamentari per i canali demaniali (canali Cavour e Navigli Lombardi).
 - c) Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 2 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 2".

- d) Delibera del Commissario regionale n. 205 del 6 marzo 1996 – Regolamento per l'esercizio e la manutenzione dei canali diramatori della rete irrigua Villorosi.
- e) Delibera CdA n. 438 del 18/05/2011 – Direttive per affrontare situazioni di carenza idrica.
- f) Delibera CdA n. 441 del 18/05/2011 – Approvazione del Regolamento per la gestione del catasto consortile.
- g) Delibera CdA n. 543 del 28/08/2012 – Adozione definitiva del nuovo Statuto Consortile.
- h) Delibera CdA n. 222 del 30/01/2017 – Definizione linee guida generali per la procedura di accettazione delle sottoscrizioni irrigue.
- i) Delibera C.E. n. 182 del 5/12/2016 di Approvazione del Regolamento di gestione della polizia idraulica.
- j) Delibera C.E. n. 259 del 04/12/2017 – Approvazione dell'aggiornamento al Catasto Canali, ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5 del Regolamento di gestione della polizia idraulica consortile, e approvazione dell'adeguamento degli allegati A e B del Regolamento di gestione della polizia idraulica.
- k) Piano di Classifica consortile vigente.
- l) Piano comprensoriale consortile.
- m) Il Regolamento per la gestione della rete idrica è inoltre correlato ai provvedimenti di concessione di derivazione della risorsa idrica ai fini irrigui rilasciati al Consorzio ed alle relative prescrizioni, ivi comprese quelle riguardanti il rispetto del Minimo Deflusso Vitale dei corsi d'acqua da cui la risorsa viene derivata.

Art.4 Definizioni

Attività irrigua: l'insieme delle azioni volte a rilasciare, distribuire e utilizzare la dispensa irrigua.

Utenti: i soggetti che fruiscono dell'attività irrigua consortile.

Conduttori: coloro che conducono effettivamente un terreno; se non sono proprietari devono possedere un legittimo titolo quale un contratto d'affitto, di comodato o altra forma di conduzione certificata dal conduttore e dal proprietario del fondo mediante apposita dichiarazione sostitutiva.

Proprietario: il detentore del diritto reale di proprietà di terreni o beni immobili iscritti al catasto consortile.

Intervento irriguo o prelievo irriguo: ogni forma di derivazione della risorsa idrica dalla rete irrigua consortile a reti irrigue private, siano esse riferite ad una sola proprietà o appezzamento o ad un numero molteplice di proprietà o appezzamenti.

Carenza idrica: si verifica quando gli Enti Regolatori dei Grandi Laghi impongono, per livelli idrometrici dei bacini particolarmente esigui, una riduzione delle portate che è possibile derivare maggiore uguale al 20% della portata di competenza.

Modellatori: apparecchiature ritenute idonee ad effettuare misure di portata ("bocche tassate"); sono tali quelli realizzati secondo le "Istruzioni e norme" allegate all'art. 11 del R. D. 3 maggio 1937 n. 899.

Art.5 Acque consorziali e loro utilizzo

1. Le acque consorziali, ovvero in gestione al Consorzio, sono costituite:

- dalle acque spettanti al Consorzio in base a concessioni di acqua pubblica rilasciate dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province;
 - dalle acque di spettanza di Enti o singoli proprietari che il Consorzio gestisce a seguito di annessioni a vario titolo o convenzioni appositamente sottoscritte.
2. In relazione alle finalità principali del Consorzio, le acque della rete vengono utilizzate per scopi agricoli e per scopi extra-agricoli.
 3. A seconda dello specifico utilizzo le acque consorziali si definiscono dispense irrigue (agricole) ovvero dispense extra-agricole.
 4. Si hanno "dispense irrigue", "estive" o "jemali" a seconda della stagione irrigatoria cui si riferiscono, quando le acque vengono utilizzate per l'irrigazione di terreni agricoli.
 5. Le dispense irrigue poi possono essere:
 - "ordinarie" quando i terreni irrigati sono regolarmente iscritti nel catasto dei terreni assoggettati al contributo comprensoriale;
 - "di diritto" quando si effettuano in base ad atti o convenzioni o a disposizioni dell'autorità concedente delle derivazioni di acque pubbliche;
 - "eccezionali" quando si tratta di dispense irrigue ad organismi consortili in attesa di costituzione in appositi consorzi privati o Autonomie gestionali, così come definite nello Statuto Consortile.
 6. Nel presente Regolamento se non diversamente precisato, con la dizione "dispense irrigue" si intende sempre riferirsi alle dispense irrigue ordinarie.
 7. Le dispense extra-agricole possono invece essere:
 - "dispense industriali" quando le acque vengono utilizzate per la produzione di energia idroelettrica, acque restituite ad usi irrigui in canali consortili e compatibili con l'esercizio degli stessi, il raffreddamento di impianti o per altre attività produttive di rilevante importanza ritenute, di volta in volta, dal Consiglio d'Amministrazione assimilabili a tali dispense;
 - "licenze a terzi" ossia acque rilasciate dal Consorzio per altri usi quali:
 - potabile
 - piscicolo (ittiogenico);
 - zootecnico;
 - igienico;
 - antincendio;
 - autolavaggio;
 - lavaggio strade/cacciate per lavaggio condotti fognari;
 - innaffiamento aree verdi o aree sportive;
 - scambio termico in impianti a pompa di calore;
 - acque utilizzate per scambio termico a pompa di calore e restituite nel medesimo corso d'acqua;
 - navigazione interna;
 - didattico/scientifico;
 - usi diversi (altro uso).

Art.6 Pertinenza delle acque irrigue

1. Gli utenti devono impiegare l'acqua per irrigare esclusivamente le terre ricadenti nella zona irrigua servita dai relativi impianti e fornire, in sede di proposizione della domanda di erogazione della dispensa irrigua, la bocca dalla quale si intende derivare la dispensa

stessa e l'elenco dei terreni irrigati con relative indicazioni catastali al fine dell'accoglimento dell'istanza da parte del Consorzio.

2. Usi diversi da quelli indicati nel presente Regolamento non sono consentiti se non previsti dal titolo di derivazione assentito dal Consorzio.
3. Le utenze d'acqua ad uso irriguo, di cui siano titolari i proprietari, si intendono assentite per l'irrigazione dei soli fondi dichiarati e, in caso di passaggi di proprietà degli immobili, si trasferiscono ai nuovi proprietari, limitatamente alla competenza dei fondi stessi, nonostante qualunque patto contrario (ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 comma 4 del R.D. 1775/1933, e del Regolamento Regionale 24 marzo 2006 - n. 2).
4. Le utenze d'acqua ad uso irriguo, di cui siano titolari i conduttori, si intendono anch'esse assentite per l'irrigazione dei soli fondi dichiarati e, in caso di risoluzione del contratto di affitto o di qualsiasi altra forma di accordo di cui il conduttore sia titolare, decadono automaticamente.
5. In caso di trasferimento dei fondi l'acquirente è tenuto al pagamento dei contributi irrigui rimasti eventualmente insoluti ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 comma 4 del R.D. 1775/1933 e del Regolamento Regionale 2/2006.
6. In caso di presentazione di una nuova domanda di erogazione di dispensa irrigua, gli uffici consortili dovranno accertare l'elenco dei fondi da irrigare e le modalità di irrigazione degli stessi eventualmente praticate nelle annualità precedenti. Nel caso risultassero dei contributi irrigui legati a tali fondi non saldati, il Consorzio si riserverà di accettare la domanda di dispensa solo dopo l'estinzione del debito.
7. In nessun caso l'utente potrà destinare le acque derivate ad usi o scopi diversi da quelli per i quali è stato autorizzato il prelievo o cedere ad altri la sua spettanza di prelievo o l'acqua prelevata.

Art.7 Priorità delle dispense irrigue

1. Le esigenze delle dispense irrigue sono prioritarie; le dispense extra-agricole si associano a quelle irrigue agricole, alle quali sono sempre subordinate.
2. Per la rete irrigua Villoresi, la distribuzione delle acque deve essere effettuata in base agli indici di beneficio connessi al terreno oggetto di dispensa irrigua come da vigente Piano di classifica degli immobili.
3. Se il calendario dei turni e degli orari è già definito il Consorzio, in caso di nuova richiesta di dispensa, procederà alla redistribuzione in ragione della superficie dei terreni da irrigare e del rispettivo indice di beneficio di ciascun terreno.
4. Per la rete dei Navigli, ogni nuova richiesta di erogazione di acqua irrigua è subordinata alla sopravvenienza di nuova disponibilità (es. rinuncia) e dovrà essere esaminata dagli uffici consortili e approvata dal Direttore responsabile della gestione della rete secondo criteri di valutazione analoghi a quelli stabiliti per le concessioni a scopo irriguo di derivazione d'acqua pubblica.

Art.8 Durata delle stagioni irrigue e periodi di asciutta

1. L'annata irrigua si divide in due "stagioni": la "stagione irrigua estiva", che convenzionalmente va dal 1 aprile al 30 settembre e comprende il periodo nel quale si dispensa acqua per le risaie (irrigazione per sommersione) e per le altre colture irrigue estive (irrigazione per scorrimento, per infiltrazione e per aspersione); tali utilizzazioni costituiscono le "dispense irrigue estive".
2. La "stagione irrigatoria jemale", che convenzionalmente va dal 1 ottobre al 31 marzo e comprende il periodo nel quale si dispensa acqua per le "marcite" e i "prati marcitori"

(irrigazione termica per scorrimento); tali utilizzazioni costituiscono le "dispense irrigue jemali".

3. Al fine di consentire l'esecuzione delle opere di manutenzione, di rifacimento e di potenziamento delle strutture irrigue, il Consorzio può effettuare due periodi di asciutta totale o parziale, durante i quali non si immette acqua nei canali o si riduce al minimo necessario al mantenimento delle condizioni ambientali.
4. Il Comitato Esecutivo su proposta del Direttore responsabile della gestione della rete - in relazione alle esigenze tecniche di ogni canale o gruppo di canali ed agli interessi economici generali serviti dai canali stessi, tenuto conto delle prioritarie esigenze dell'irrigazione - fissa annualmente i periodi di asciutta e conseguentemente, per ciascun canale, le date di inizio e di termine effettive delle stagioni irrigue.

Art.9 Richieste di dispense irrigue

1. Le richieste di dispensa irrigua, le loro variazioni, subentri o i cambi di intestazioni dovranno pervenire al Consorzio secondo le modalità e i termini determinati ai sensi dell'Art.22 e pubblicati sul sito web <http://www.etvilloresi.it>.
2. La richiesta di domande di dispensa o di loro variazione oltre i termini stabiliti dall'Ente comporta l'applicazione di una penale che verrà determinata ai sensi dell'Art.22. Il Consorzio si riserva di esaminare eventuali domande presentate oltre i termini stabiliti.
3. Le prenotazioni di dispensa hanno normalmente la durata di 5 anni e pertanto si intendono tacitamente rinnovate ogni anno nell'ambito del quinquennio a meno di richiesta di variazioni presentata entro i termini stabiliti.
4. Le nuove domande di dispensa irrigua o variazioni, effettuate nell'arco del quinquennio, avranno validità sino al termine del quinquennio in corso.
5. I contributi unitari per le dispense irrigue, deliberati annualmente dal Consiglio di Amministrazione, saranno pubblicati sul sito internet del Consorzio.
6. Possono presentare domanda per l'erogazione delle dispense irrigue dalla rete consortile solo i proprietari e/o conduttori dei terreni per i quali si avanza l'istanza, allegando il titolo che ne attesti la condizione di proprietario o conduttore del fondo.
7. Il conduttore dell'appezzamento che non ne sia il proprietario, può presentare domanda per l'erogazione delle dispense irrigue solo previo avallo scritto del proprietario. In caso di comproprietà è sufficiente l'autorizzazione di uno solo dei proprietari. Qualora la proprietà dovesse negare l'autorizzazione il Comitato Esecutivo valuterà caso per caso se concedere o meno l'autorizzazione al prelievo, temperando le esigenze della produzione con quelle della tutela della proprietà.
8. Anche i consorzi irrigui o le Autonomie irrigue riconosciute dallo stesso Statuto consortile possono presentare domanda per l'erogazione delle dispense irrigue dalla rete consortile ma in nome e per conto dei propri utenti.
9. Non sono ammesse richieste irrigue da parte di soggetti terzi. Le domande per le dispense irrigue presentate da soggetti non proprietari o non conduttori dei terreni da irrigare saranno considerate irricevibili. Non verranno pertanto accettate domande presentate a diverso titolo (es. la proprietà del cavo irriguo) rispetto a quello della proprietà o della conduzione dei terreni irrigati. Il Consorzio può, con delibera del CdA, concedere acque ad uso irriguo per casi particolari ad enti terzi che agiscono per conto dell'utenza a seguito di specifici accordi, nel qual caso gli enti terzi verranno direttamente inseriti nell'elenco delle dispense irrigue accettate.

10. L'entità della dispensa da accordare è subordinata al rispetto dei valori medi di riferimento di dotazione irrigua definiti ai sensi dell'Art.22. Qualora, per condizioni particolarmente sfavorevoli, l'utente ritenesse di aver diritto a chiedere una dispensa irrigua per una dotazione maggiore, dovrà allegare alla domanda di dispensa una relazione agronomica a firma di un professionista abilitato che dimostri la necessità di una dotazione superiore a quella dei valori medi di riferimento. Il Consorzio all'atto delle approvazione della dispensa esprimerà le determinazioni in merito.
11. Sulla rete irrigua gestita direttamente dal Consorzio è di norma vietato lo spostamento delle dispense irrigue dal canale su cui sono state autorizzate, la dispensa di acqua di soccorso, l'utilizzo della dispensa irrigua prenotata al di fuori dell'orario e del turno assegnato, il prelievo con sollevamento.
12. Nel modulo di domanda per le dispense irrigue devono obbligatoriamente essere indicati gli identificativi catastali (Comune, Foglio, Particella, eventuale sub.) dei fondi cui si rivolge la dispensa irrigua, oltre che la bocca di derivazione utilizzata.
13. Ai sensi dell'art.58 del R.D. n. 1775/33 le derivazioni ad uso agricolo che abbiano in comune la bocca di presa, anche se godute da diversi Utenti, saranno considerati dal Consorzio come una utenza unica complessiva e dovranno essere rappresentate secondo le norme regolanti il consorzio, se questo esiste, o la comunione degli utenti, secondo le modalità di cui al successivo comma.
14. La comunione di utenti sarà di fatto assimilata ad una Autonomia irrigua costituita ai sensi dello Statuto Consortile; per la costituzione di tale entità associativa gli utenti dovranno fornire, attraverso il proprio rappresentante di bocca, tutti i dati così come definiti al successivo art.22.
15. Il riconoscimento delle Autonomie e delle Comunioni di Utenti spetta al Consiglio d'Amministrazione secondo quanto previsto dal vigente Statuto consortile.
16. L'accettazione delle domande per l'erogazione delle dispense irrigue per tutte le Utenze spetta al Consiglio d'Amministrazione a meno di quanto stabilito all' Art.22.

Art.10 Rinuncia alla dispensa irrigua

1. L'utente può, durante il periodo di validità della prenotazione di dispensa irrigua, rinunciare alla stessa per sopravvenute indisponibilità. La relativa comunicazione dovrà essere presentata secondo le modalità ed entro i termini di presentazione delle domande di cui all'Art.22.
2. Per le rinunce presentate successivamente ai termini stabiliti l'utente avrà quindi l'obbligo di mantenere la derivazione attiva e di gestire il flusso delle acque derivante dalla prenotazione fino al termine della stagione irrigua corrente. In ogni caso l'utente dovrà tutti i contributi consortili per l'annualità in corso al momento della rinuncia.

Art.11 Acqua jemale

1. Le prenotazioni di acqua nel periodo jemale sono dovute solamente se richieste a fini irrigui e/o ambientali. Le acque jemali richieste per tutti gli altri usi ricompresi nelle dispense extra-agricole di cui all'Art.5 sono vincolati alla sostenibilità economico-gestionale. Il Consorzio si riserva di negare la dispensa, qualora riscontri che il contributo dovuto per la domanda di acqua presentata sia inferiore a quello da sostenere per la gestione ordinaria necessaria all'erogazione della dispensa stessa.

Art.12 Verifiche e controlli sulle domande di dispensa

1. Il Consorzio si riserva, anche successivamente alla accettazione della dispensa irrigua, di effettuare delle verifiche sulla veridicità di quanto dichiarato in sede di domanda di dispensa. Nel caso in cui dai controlli effettuati, che possono anche comprendere

verifiche a campione e controlli in loco, emergano vizi di forma o non veridicità della documentazione presentata, il Direttore responsabile della gestione della rete, a suo insindacabile giudizio, attraverso gli uffici consortili, potrà o richiedere al titolare della dispensa di sanare, entro il termine indicato nella richiesta, pena la revoca totale della dispensa, quanto non prodotto correttamente o, nel caso di gravi inadempienze o dichiarazioni mendaci, disporre l'interruzione dell'erogazione d'acqua.

2. In caso di interruzione dell'erogazione, l'utente sarà comunque tenuto, a titolo sanzionatorio, al pagamento dei contributi irrigui corrispondenti alla portata prenotata per tutta l'annualità in corso al momento del controllo.
3. Il Consorzio si riserva inoltre di effettuare verifiche, anche successivamente alla accettazione della dispensa irrigua, relative alle dotazioni irrigue che saranno confrontate con i valori di riferimento definiti ai sensi dell'Art.22. Le dotazioni di ogni singola prenotazione possono essere desunte dalla portata prenotata e dai fondi corrispondentemente dichiarati. In caso di dotazioni irrigue anomalmente più alte dei valori di riferimento (che potranno essere anche valutati in funzione della coltura messa in atto sul fondo al momento del controllo), potranno essere concesse dispense minori di quelle richieste o ridotte quelle già autorizzate nel caso in cui l'esito sia successivo all'autorizzazione della dispensa.
4. Il Consorzio in caso di interruzione della dispensa o di sua riduzione invierà comunicazione scritta al titolare della dispensa interessata; l'utente potrà comunicare la sua intenzione di presentare una relazione agronomica a firma di un professionista abilitato che dimostri la necessità di una dotazione superiore a quella dei valori medi di riferimento; il Direttore responsabile della gestione della rete, fisserà il termine per la presentazione della relazione e valuterà le determinazioni in merito all'eventuale variazione di portata.
5. In caso di riduzione di una prenotazione già in atto, l'utente sarà comunque tenuto al pagamento dei contributi irrigui corrispondenti alla portata prenotata per tutta l'annualità in corso al momento del controllo.

Art.13 Prelievi con sollevamento

1. Non è accettato il prelievo diretto dai cavi consorziali tramite idrovora, fatto salvo casi particolari e temporanei espressamente autorizzati dal Comitato Esecutivo.
2. I prelievi a sud del Canale Principale Villoresi sono consentiti soltanto in caso di carenza di cadente naturale e dovranno comunque essere assentiti dal Comitato Esecutivo su proposta del Direttore responsabile della gestione della rete, sentiti i competenti uffici di zona.
3. Per i prelievi dal Canale Principale Villoresi e dai canali secondari, gli utenti interessati dovranno denunciare il tipo di turbina impiegato specificando il diametro della stessa ed il numero dei giri necessari ad erogare il corpo d'acqua sottoscritto, compilando apposito modulo da allegare alla domanda di sottoscrizione in cui andrà tassativamente indicato il punto di prelievo. L'orario di sollevamento deve essere concordato con il Consorzio o con il Capo Utente dove presente e formalmente comunicato al Consorzio. Tale orario deve essere scrupolosamente rispettato pena l'annullamento della dispensa, oltre alle sanzioni che verranno disposte.

Art.14 Dispense irrigue di soccorso

1. Le dispense che, in aggiunta a quelle in atto, si effettuano, nel corso della stagione irrigatoria estiva o jemale, a richiesta dell'utente attraverso bocche della rete principale di cui l'Utente stesso sia titolare (da solo o in comunione con altri) di norma non

vengono concesse fatto salvo l'approvazione da parte del Comitato Esecutivo in casi eccezionali di comprovata impellente necessità.

2. Le modalità di richiesta delle acque di soccorso sono disciplinate ai sensi dell'Art.22. Le dispense di soccorso si attuano:
 - per le dispense a bocca tassata, erogando una portata aggiuntiva, per uno o più giorni, che si misura in l/s per giorno;
 - per le dispense a bocca libera, erogando la portata necessaria per effettuare un'irrigazione aggiuntiva di una determinata superficie, misurata in ettari;
 - per le dispense ad orario, erogando il corpo d'acqua per un numero di ore aggiuntive.
3. Le dispense di soccorso non sono ammesse in caso di situazioni di carenza idrica.
4. Al contributo dovuto per l'erogazione all'acqua di soccorso verrà applicata una maggiorazione rispetto al costo deliberato per l'annualità in corso, pari al 10% per le dispense a bocca tassata e a bocca libera e al 20% per le dispense ad orario per sopperire al disagio degli utenti della ruota e all'ulteriore carico di lavoro delle varie strutture consorziali interessate dalle attività e dagli atti conseguenti.

Art.15 Spostamenti di dispensa

1. Gli spostamenti di dispensa per erogazioni di acqua continua si effettuano quando l'utente, nel corso della stagione irrigatoria estiva, chiede di spostare la dispensa, in tutto o in parte, da una bocca ad un'altra della rete principale.
2. Lo spostamento di dispensa può essere accordato a condizione che:
 - le bocche interessate siano munite di "modellatori"(bocche tassate), si trovino sullo stesso canale e siano dello stesso Utente;
 - la dispensa trasferita abbia una portata inferiore od uguale a quella della bocca da cui prende inizio lo spostamento.
3. Spetta al Direttore responsabile della gestione della rete fissare in concreto le modalità e il momento (giorno ed ora) in cui effettuare lo spostamento richiesto, sempre a titolo oneroso.
4. La portata minima da trasferire è fissata in 20 l/s.
5. L'eventuale ritorno alla situazione precedente è considerato un nuovo spostamento e di conseguenza soggetto nuovamente al pagamento dell'onere relativo.
6. Per erogazioni ad orario è possibile soltanto richiedere un'erogazione di soccorso, a titolo oneroso, mantenendo la dispensa originaria ed i relativi costi.

Art.16 Dispense extra-agricole

1. Le dispense industriali sono disciplinate dalle apposite convenzioni intervenute con l'Utente interessato ed approvate dal Consiglio d'Amministrazione; dette convenzioni fissano le modalità di effettuazione delle dispense, la durata della convenzione e i contributi annui cui le dispense stesse vengono assoggettate.
2. I contributi unitari per le licenze a terzi, deliberati annualmente dal Consiglio di Amministrazione, saranno pubblicati sul sito internet del Consorzio.
3. Le richieste di dispensa extra agricole, le loro variazioni, subentri, i cambi di intestazioni o rinunce dovranno pervenire al Consorzio secondo le modalità e i termini determinati ai sensi dell'Art.22 ed pubblicati sul sito web <http://www.etvilloresi.it>.

4. L'accettazione delle domande per l'erogazione delle dispense extra-agricole spetta al Consiglio d'Amministrazione a meno di quanto stabilito all'art. Art.22.

Art.17 Pagamento dei contributi e diritto di prelievo

1. Non verrà rilasciata autorizzazione al prelievo, né al proprietario né al conduttore a qualsiasi titolo, in caso di mancato pagamento di almeno un'annualità dei contributi irrigui ed extra-agricoli degli anni precedenti a quello di richiesta ancorché la domanda sia stata presentata da un nuovo richiedente. Resta salva la facoltà per il nuovo Utente di saldare il debito del precedente, rivalendosi poi eventualmente verso quest'ultimo, per poter essere autorizzato ad irrigare.
2. Se il richiedente la domanda di dispensa irrigua o extra-agricola, per due volte negli ultimi 5 anni, prima dell'avvio della stagione irrigua dell'anno in corso si è trovato nella condizione di sospensione della dispensa medesima per non aver provveduto al saldo delle somme dovute, la prenotazione d'acqua può essere accolta esclusivamente a fronte del pagamento anticipato o dopo presentazione di garanzia o fidejussione a prima o semplice richiesta, di importo pari all'ammontare della prima annualità della dispensa prenotata.
3. L'obbligo di pagamento anticipato o di presentazione della garanzia o fidejussione a prima o semplice richiesta, per gli utenti nelle condizioni di cui al comma precedente, permane anche per le successive annualità che costituiscono la prenotazione della dispensa e può essere eliminata solo se l'utente, senza l'intervento del garante, abbia regolarmente atteso ai pagamenti della dispensa prenotata per almeno tre anni consecutivi.

Art.18 Qualità delle acque

1. Il Consorzio svolge ogni possibile azione di tutela, per prevenire e per gestire gli episodi di inquinamento sia diffusi che localizzati causati da terzi.
2. I consorziati non potranno comunque pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta da parte del Consorzio, in caso di danneggiamenti alle colture o ai terreni conseguenti ad inquinamenti delle acque irrigue causate da terzi.

Art.19 Ottimizzazione ed efficienza della risorsa

1. Gli utenti hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti che consentono un ottimale utilizzo dell'acqua, limitando, in concomitanza dei prelievi irrigui, gli scarichi di acque nella rete di scolo.
2. Gli utenti hanno l'obbligo della restituzione ai cavi consorziali dei sopravanzi e delle colature, pertanto, sono obbligati ad eseguire e mantenere nei propri fondi i fossi colatori al fine del miglior recapito delle acque di esubero nella rete di bonifica.
3. Gli utenti hanno l'obbligo di tenere in buono stato di manutenzione e pulizia le rogge, i canali ed i fossi di loro competenza utilizzati per la adduzione e distribuzione verso i propri fondi della dispensa prenotata presso il Consorzio. Qualora, a fronte di segnalazione o reclami di scarsità di dispensa irrigua, da sopralluogo effettuato dai tecnici consortili, risulti una carenza di manutenzione e pulizia delle rogge di competenza dell'utenza, il Consorzio non potrà procedere ad alcuna verifica fintanto che il buon deflusso delle acque nella rete di recapito della dispensa non sarà garantito.
4. Ferme restando le vigenti norme di legge in materia, il Consorzio si riserva di non concedere l'acqua di irrigazione, in via di fatto e senza necessità di adottare specifici atti formali, in caso di fossi di adduzione e/o terreni non convenientemente preparati o

privi di reti di distribuzione o scolo in condizioni di normale efficienza ovvero che per qualsiasi altra ragione possano essere causa di eccessivi consumi di acqua o di danni a terzi.

5. Gli Utenti dovranno curare che la conduzione dell'acqua attraverso i fossi e la distribuzione dell'acqua sugli appezzamenti da irrigare venga sorvegliata e regolata, per tutto il tempo della somministrazione, da loro stessi o da personale idoneo da essi incaricato.
6. Degli eventuali danni alle limitrofe proprietà ed ai terzi in genere risponderanno direttamente gli Utenti, rimanendo il Consorzio pienamente sollevato da ogni responsabilità al riguardo.

Art.20 Piano per situazioni di carenza idrica

1. Le procedure da adottare lungo tutta la rete consortile in caso di situazioni di carenza idrica sono definite ai sensi dell'art. 22.

Art.21 Edifici di erogazione e dispensa (Bocche)

1. L'acqua della rete principale viene di norma dispensata, cioè avviata all'utilizzazione, attraverso appositi manufatti denominati "bocche".
2. La costruzione/apertura di nuove bocche di derivazione è vietata ai sensi dell'art. 6 comma b del vigente Regolamento consortile di gestione della polizia idraulica. Il Consorzio può concedere, con apposito atto, la costruzione di un nuovo manufatto di erogazione, il disciplinare della concessione indica le prescrizioni tecniche da osservare da parte dell'utente, la durata della concessione stessa, il relativo canone ed il regime d'uso della bocca.
3. Tutte le bocche di derivazione già esistenti devono avere o dovranno dotarsi di apposito atto di concessione.
4. Le nuove bocche di derivazione per l'erogazione delle dispense agli utenti devono essere munite di paratoie che ne assicurino la chiusura senza apprezzabili perdite e di adeguati organi che ne consentano una agevole manovra; gli organi di manovra devono poter essere bloccati a mezzo di appositi lucchetti, le cui chiavi rimangono in possesso esclusivamente del Personale del Consorzio.
5. Di regola, le bocche di derivazione devono essere altresì munite di "modellatori", ossia di apparecchiature ritenute idonee ad effettuare misure di portata ("bocche tassate"); sono tali quelli realizzati secondo le "Istruzioni e norme" allegate all'art. 11 del R.D. 3 maggio 1937 n. 899 ("Disposizioni regolamentari per i canali demaniali");
 - modellatori a stramazzo libero Bazin;
 - modellatori a efflusso libero con contrazioni sulla soglia e sui lati verticali (tipo "Cipolletti");
 - modellatori a battente rigurgitato;
 - modellatori a risalto.
6. La minima dispensa consentita per un modellatore è di l/s 10 quando non vi sono riduzioni rispetto alla dispensa di competenza e salvo casi eccezionali (v. punto 4 delle suddette "Istruzioni e norme" allegate all'art. 11 del R.D. 3 maggio 1937 n. 899).

7. Spetta, in ogni caso, esclusivamente al Direttore responsabile della gestione della rete il giudizio tecnico sull'idoneità dei modellatori, che potranno essere anche di tipo diverso da quelli sopra indicati, e sulla esistenza in concreto delle condizioni necessarie per il loro regolare funzionamento.
8. Bocche di derivazione non munite di modellatori ("bocche libere") possono essere consentite dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Direttore responsabile della gestione della rete, soltanto in via eccezionale - quando cioè, generalmente per ragioni altimetriche, non risulti possibile installare un modellatore - oppure in via transitoria, in attesa che l'utente provveda alla costruzione del modellatore.
9. Le spese per la costruzione e la manutenzione delle bocche di derivazione, comprese tutte le apparecchiature relative, sono a carico dell'utente.
10. L'utente è inoltre sempre tenuto ad introdurre a sue spese tutte quelle modificazioni necessarie a consentire un idoneo funzionamento delle bocche e delle relative apparecchiature, secondo le indicazioni del Direttore responsabile della gestione della rete.
11. È in facoltà del Consiglio d'Amministrazione condizionare l'effettuazione delle dispense all'esecuzione da parte dell'utente delle opere prescritte.
12. Il Consorzio ha altresì la facoltà, in caso di mancato o ritardato intervento da parte dell'utente, di provvedere direttamente all'effettuazione delle opere di riparazione più urgenti, ponendo le spese a carico dell'utente stesso.
13. Nella rete Villorosi per ogni bocca di derivazione sui canali derivatori o secondari che attivano i canali diramatori o terziari è individuato un capo utente che, secondo quanto riportato nel Regolamento per l'esercizio e la manutenzione dei canali diramatori o terziari della rete irrigua Villorosi, tiene i rapporti con i tecnici consorziali e col personale preposto alla regolazione della bocca del canale diramatore interessato.

Art.22 Disposizioni generali

1. Il Comitato Esecutivo:
 - definisce le modalità operative per l'attuazione del presente Regolamento; in particolare :
 - le modalità ed i termini per la presentazione delle richieste, variazioni, subentri, cambi di intestazioni e di rinuncia delle domande di dispensa sia irrigue che extra agricole;
 - le penali per le comunicazioni presentate dopo i termini fissati;
 - le modalità di richieste di acqua di soccorso;
 - le modalità di costituzione e contenuti minimi della comunione di utenti
 - i valori di riferimento da adottare per il controllo sulle dotazioni medie che spettano ad ogni singola dispensa e le relative modalità di verifica;
 - le modalità di comunicazione in merito ad eventuali riduzioni o interruzioni di dispensa che dovessero discendere da controlli effettuati così come definiti all'Art.12.
 - adotta ogni altro atto necessario alla piena attuazione del presente Regolamento.
2. Il Comitato Esecutivo delibera in merito alle nuove domande o variazioni richieste durante il periodo di validità delle dispense.

3. E' fatta salva comunque al Comitato Esecutivo la possibilità di deroga, per casi particolari, alle disposizioni del presente Regolamento.
4. Il Comitato Esecutivo adotta il Piano per situazioni di carenza idrica.

Art.23 Penali

1. In caso di mancata costituzione dell'unione alla bocca o adesione alla stessa, in conformità a quanto disposto dall'art. 9 comma 13 del presente regolamento, il Consorzio si riserva la facoltà di applicare agli utenti non riuniti alla bocca una penale il cui ammontare è definito dai competenti organi consortili.

Art.24 Infrazioni al Regolamento. Procedura sanzionatoria

1. Atti e fatti vietati, e le azioni in contrasto con le norme del presente regolamento, sono considerati infrazioni che turbano la disciplina, l'ordine ed i diritti degli altri consorziati, e sotto questo profilo i responsabili sono passibili del pagamento di una sanzione amministrativa nella misura prevista dal successivo articolo 25.
2. Nei casi in cui l'infrazione sia considerata reato, il responsabile sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria, con riserva del risarcimento dei danni.
3. Nel caso di accertamento delle azioni e/o violazioni del Regolamento di Gestione della Rete Idrica inerenti l'uso delle rete e delle acque consortili è redatta apposita nota di contestazione sottoscritta dal Direttore dell'Area Competente, previa istruttoria a firma dei competenti tecnici consortili.
4. Nella nota di contestazione devono essere riportati i seguenti elementi:
 - a) l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di accertamento;
 - b) le generalità del trasgressore, se identificato, ovvero, quando sia possibile – nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato le generalità di chi è tenuto alla sorveglianza;
 - c) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;
 - d) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;
 - e) l'indicazione dell'Ente o dell'Organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito od al quale può presentare scritti difensivi e documenti;
 - f) la precisazione dell'importo dovuto e relativo termine di pagamento, precisazione delle modalità per il pagamento;
 - g) l'eventuale dichiarazione resa dal trasgressore;
 - h) le generalità, la qualifica e la sottoscrizione del soggetto consortile che formula la nota di contestazione;
 - i) l'indicazione delle generalità di eventuali persone in grado di testimoniare sui fatti costituenti la trasgressione.
5. Tale nota di contestazione è redatta in duplice copia delle quali una è rilasciata/notificata al trasgressore, l'altra è conservata presso gli uffici consortili competenti.
6. La nota di contestazione deve essere successivamente notificata al/ai trasgressore/i residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

7. In ogni caso la notificazione al trasgressore può essere effettuata, con pec o raccomandata A.R.
8. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto, senza pregiudizio per l'azione penale e fermo restando l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ed il risarcimento degli ulteriori danni.
9. Entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Consorzio scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti.
10. Il Consorzio, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, emette provvedimento motivato di conferma, richiedendo il pagamento della somma dovuta per la violazione all'autore della violazione ed alle persone che si sono obbligate solidalmente; altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti.
11. Il pagamento deve essere effettuato nelle forme ed all'Istituto Bancario del Consorzio indicato nella nota di contestazione, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione della nota di contestazione ovvero, in caso di invio di scritti difensivi, dalla data di notificazione del provvedimento di conferma motivato.
12. In caso di mancato pagamento nei termini indicati il Consorzio può emettere provvedimento-ingiunzione di pagamento e procedere coattivamente per il recupero delle somme dovute.
13. Ferme rimangono le ulteriori ipotesi di reato o di contravvenzione.
14. La nota di contestazione potrà essere formulata secondo lo schema esemplificativo di cui all'Allegato A al presente Regolamento che potrà comunque, laddove necessario, essere aggiornato ed adeguato a cura del Direttore dell'Area Competente.

Art.25 Sanzioni Amministrative.

L'ammontare delle sanzioni pecuniarie amministrative da elevare nei confronti del/dei trasgressore/i nel caso siano poste in essere le seguenti condotte illegittime è rispettivamente così calcolato:

T	AZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SANZIONE
1	Fare usi diversi da quelli dichiarati per cui è stata rilasciata la dispensa.	Regolamento di Gestione della Rete Idrica: art. 6 comma 7	Il contribuente dovrà corrispondere il contributo dovuto corretto oltre la sanzione del 20% della tariffa corretta con un minimo di 50 €.
2	Irrigare fondi non dichiarati con la dispensa concessa. NB: i documenti e le dichiarazioni prodotte al Consorzio risultano "mendaci-irregolari" per vizi formali o per gravi inadempienze.	Regolamento di Gestione della Rete Idrica: art. 6 comma 3 in caso di proprietà del fondo oppure art. 6 comma 4 in caso di fondo in conduzione	Se non vi è rettifica della dichiarazione o integrazione della documentazione nel termine assegnato dal Consorzio, si applica la sospensione delle dispensa irrigua per tutta l'annualità e si richiede comunque il pagamento dell'intera annualità. (Art. 12 Regolamento di gestione della Rete)

3	Irrigare fondi non dichiarati con la dispensa concessa con scopo fraudolento/elusivo. Si tratta di omissione o infedele denuncia dei terreni da irrigare o delle superfici assegnate alle diverse colture		Il contribuente dovrà corrispondere il doppio del contributo ordinario oltre ad una sanzione di 50€
4	Fare in qualunque modo commercio dell'acqua consortile; cedere tutta o parte della propria spettanza di prelievo o di acqua prelevata a scopo di lucro	Regolamento di Gestione della Rete Idrica: art. 6 comma 7	Il contribuente dovrà corrispondere una penalità pari al doppio del contributo dovuto più 500€ oltre ai danni in qualunque modo subiti dal Consorzio e dagli altri Consorziati, quantificati di volta in volta, e la riserva da parte del Consorzio di provvedere alla riduzione per l'anno successivo della dispensa idrica concessa
5	Indebitamente prendere, derivare, utilizzare a profitto proprio o di altri, acque scorrenti nei canali e nei colatori o distribuite sui terreni per l'irrigazione		<p>Per tali infrazioni si prevede l'applicazione di una sanzione calcolata come segue <i>tenendo conto che, in ogni caso, l'ammontare di ogni singola sanzione non potrà mai superare il triplo del contributo dovuto se il prelievo fosse stato legittimo:</i></p> <p>[TOTx1,4+(NxTOTx0,2)]XCI</p> <p><i>LEGENDA:</i> TOT= ammontare del contributo irriguo relativo alla dispensa irrigua prelevata da corrispondere se il prelievo fosse stato legittimo N= 0 in caso di prima infrazione; N= 1 in caso di seconda infrazione; N= 2 in caso di terza infrazione; ecc.... CI= carenza idrica--> in situazione di crisi CI = 2; altrimenti CI è =1</p>

6	Prelevare in orari diversi da quelli concordati con capo utente e comunicati al consorzio (anche non con turbina)	Regolamento di Gestione della Rete Idrica: art. 9 comma 11	<p>Per tali infrazioni si prevede l'applicazione di una sanzione calcolata come segue <i>tenendo conto che, in ogni caso, l'ammontare di ogni singola sanzione non potrà mai superare il triplo del contributo dovuto se il prelievo fosse stato legittimo:</i></p> <p>[TOT+(NxTOTx0,2)]XCI</p> <p><i>LEGENDA:</i> TOT= ammontare del contributo irriguo relativo alla dispensa irrigua prelevata da corrispondere se il prelievo fosse stato legittimo N= 0 in caso di prima infrazione; N= 1 in caso di seconda infrazione; N= 2 in caso di terza infrazione; ecc.... CI= carenza idrica--> in situazione di crisi CI = 2; altrimenti CI è =1</p>
7	In caso di prelievi con sollevamento prelevare con mezzi diversi da quelli dichiarati o in orari diversi da quelli concordati con capo utente e comunicati al consorzio	Regolamento di Gestione della Rete Idrica: art. 13	<p>Annullamento della dispensa irrigua oltre la sanzione calcolata come segue <i>tenendo conto che, in ogni caso, l'ammontare di ogni singola sanzione non potrà mai superare il triplo del contributo dovuto se il prelievo fosse stato legittimo:</i></p> <p>[TOT+(NxTOTx0,2)]XCI</p> <p><i>LEGENDA:</i> TOT= ammontare del contributo irriguo relativo alla dispensa irrigua prelevata da corrispondere se il prelievo fosse stato legittimo N= 0 in caso di prima infrazione; N= 1 in caso di seconda infrazione; N= 2 in caso di terza infrazione; ecc.... CI= carenza idrica--> in situazione di crisi CI = 2; altrimenti CI è =1</p>
8	Spostamento di dispensa non autorizzato	Regolamento di Gestione della Rete Idrica: art. 9 comma 11	Il contribuente dovrà corrispondere il doppio del contributo dovuto oltre ad una sanzione di 50€

Art.26 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione con la quale è adottato.

Allegato A al presente Regolamento:
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO NOTA DI CONTESTAZIONE

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DELLA RETE IDRICA**

Allegato A - SCHEMA ESEMPLIFICATIVO NOTA DI CONTESTAZIONE

Est Ticino Villoresi

Consorzio di Bonifica



DIREZIONE AREA SVILUPPO E GESTIONE DELLA RETE

Spett.le o Egr. Sig.
XXXXXX

CAT. AIX

PROT.

Milano

NOTIFICATO A MEZZO A.R./PEC

Oggetto: Applicazione sanzione amministrativa ex art. 25 del Regolamento per la Gestione della Rete Idrica così come modificato con Deliberazione Cda n. ____ del _____.

IL DIRETTORE DELL'AREA SVILUPPO E GESTIONE DELLA RETE

VISTO

- l'art. 80 L.R. 31/2008;
- il nuovo Statuto consortile approvato da Regione Lombardia con Dgr n. XI/5957;
- il Regolamento di Gestione della rete idrica, approvato con Delibera di CDA n. 33 del 19.10.2018 e successivamente modificato con Delibere di CDA n. 51 del 08.02.2019, n. 71 del 04.10.2019, n. 161 del 14.12.2021 e n. _____ del _____;
- il Regolamento di Organizzazione approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 13.09.2013 s.m.i;

ACCERTA E CONTESTA

che il soggetto in indirizzo Sig./Sig.ra/Società.....
C.F.....P.IVA.....
In qualità di:

.....
Residente/domiciliato in (indirizzo):

In data.....

In Comune di

pressoId. catastali: Comune Fg. Mapp. Sub.

Intestatori:

.....
ha (descrizione della condotta Illecita):.....

.....
come rilevato dal sopralluogo/accertamento effettuato da..... in data

ATTESO

che....., costituisce violazione dell'art. Regolamento per la Gestione della Rete Idrica

INTIMA

Al sig..... o la Società, in persona del legale rappresentante, con sede a, quale....., di provvedere al pagamento della sanzione pari a euro.....e di regolarizzare/rimuovere/ non fare.....entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, da versarsi sul Conto Corrente bancario al BANCO POPOLARE SOC. COOP. Agenzia di Piazza Mercanti Milano, IBAN IT23E0503401633000000450494, intestato a Consorzio di bonifica Est Ticino Villorosi, via Ariosto n. 30, 20145 Milano, con causale "Pagamento Nota di Contestazione prot. del .../.../.....".

A versamento effettuato, copia della relativa attestazione dovrà essere prontamente trasmessa a mezzo all'indirizzo e-mail: info@etvilloresi.it ovvero a mezzo_PEC all'indirizzo etvilloresi@pec.it.

AVVERTE

Che il trasgressore può presentare memorie, documenti e chiedere di essere sentito dal Consorzio entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della presente contestazione, inviando una raccomandata al seguente indirizzo: ovvero una nota all'indirizzo e-mail: info@etvilloresi.it ovvero all'indirizzo pec: etvilloresi@pec.it.

Il Consorzio esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, potrà rigettarli e, ritenendo comunque fondata la presente nota di contestazione, emettere provvedimento motivato di conferma oppure accoglierli ed emettere apposito provvedimento motivato di archiviazione.

In caso di mancato pagamento nei termini indicati il Consorzio può emettere provvedimento-ingiunzione di pagamento e procedere coattivamente per il recupero delle somme dovute.

IL DIRETTORE DELL'AREA SVILUPPO E GESTIONE DELLA RETE

(.....)